Ordinanza n. 79 del 18/11/2020

**REVOCA ORDINANZA N. 75 DEL 06-11-2020 PER TERMINE ISOLAMENTO CONTUMACIALE**

**Oggetto:** Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica concernente misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con attivazione di isolamento contumaciale

**IL SINDACO**

**Vista:**

- la proposta di revoca dell’ordinanza sindacale relativa a disposizioni sanitarie contingibili ed urgenti in materia di misure profilattiche contro la diffusione del COVID-19 pervenuta con nota USL Umbria 2 in data 18.11.2020 nella quale il Dott. Ilario Salvatori, in qualità di medico di Sanità Pubblica in forza all’ ASL Umbria 2 – Distretto Valnerina, dichiara che il sig. X.Y. nato il ...omissis ...., residente in Preci, è guarito a seguito del tampone del 18.11.2020 risultato negativo al COVID-19;

**Visto:**

**Visto** l’art. 32 della Costituzione;

**Viste** le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 07ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

**Visto** il decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Viste** le Ordinanze del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

**Preso atto** dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

**Vista** l’ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbria 23 ottobre 2020, n. 68, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Vista** la Legge Regionale 09 aprile 2015, n. 11; “Testo unico in materia di sanità e servizi sociali”;

**Visto** l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

**Vista** la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

**Verificato** dalla consultazione della banca dati dell’anagrafe della popolazione residente che il Sig. X.Y. nato a ......omissis. ., è residente a PRECI,

**-O R D I N A**

la revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 75 del 06/11/2020 a seguito del venir meno delle condizioni che avevano imposto l’isolamento contumaciale, al Sig. X.Y. nato ii .....omissis ., residente in Preci;

**DISPONE**

Di notificare il presente provvedimento al Sig. X.Y. nato il ....omissis ...residente in Preci ;

Copia della presente ordinanza sia comunicata

* Usl Umbria n.2 – aslumbria2@postacert.umbria.it;
* Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Perugia – protocollo.prefpg@pec.interno.it;
* Questura di Perugia – gab.quest.pg@pecps.poliziadistato.it;
* Regione Umbria, Presidente della Giunta Regionale – regione.giunta@postacert.umbria.it;
* Comando Stazione Carabinieri di Preci – tpg24090@pec.carabinieri.it;
* Guardia di Finanza Compagnia di Spoleto– pg1130000p@pec.gdf.it

e pubblicare lo stesso all’albo pretorio di questo Comune per un periodo di gg. 15

PRECI , 18.11.2020

 Il Sindaco

F.to Massimo Messi